



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

N. 194 / Reg. Generale

N. 72 / Reg. Servizio

Data : 05.06.2026

OGGETTO:

Annullamento in autotutela della Determinazione n. 51 del 21.04.2026 avente ad oggetto "Affidamento fornitura carburante (benzina verde e gasolio) per gli automezzi comunali – annualità 2026", per errore nella valutazione delle offerte pervenute.

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno CINQUE del mese di GIUGNO, nel proprio ufficio presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 33 del 10.09.2024, prot. n. 2878 del 10.09.2024 è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Tecnica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATE:

- la delibera del C.C. n. 10 del 14.03.2026 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026-2028;
- la delibera del C.C. n. 11 del 14.03.2026 di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione 2026-2028;

PREMESSO che con Determinazione n. 51 del 21.04.2026 è stato disposto l'affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativamente all'annualità 2026;

CONSIDERATO che, a seguito di ulteriore verifica degli atti istruttori e delle offerte acquisite agli atti dell'Ente, è emerso un errore nella valutazione comparativa delle offerte pervenute, tale da incidere sulla correttezza dell'affidamento disposto;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1822 del 26.05.2026, è stata trasmessa all'operatore economico affidatario la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni scritte; che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 1822 del 26.05.2026, è stata trasmessa all'operatore economico non affidatario, nella qualità di soggetto controinteressato, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e controdeduzioni scritte; che nel predetto termine non sono pervenute osservazioni;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, può procedere all'annullamento d'ufficio degli atti illegittimi o inficiati da errore, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, entro un termine ragionevole e comunque entro sei mesi dall'adozione del provvedimento da annullare, termine nella specie ampiamente rispettato;

VALUTATO che l'interesse pubblico all'annullamento è concreto, attuale e prevalente rispetto all'interesse privato dell'operatore economico affidatario al mantenimento dell'affidamento disposto con la

Determinazione n. 51/2026, in considerazione dei seguenti elementi: (a) l'errore riscontrato nella valutazione comparativa delle offerte ha determinato una distorsione della concorrenza e una violazione del principio di par condicio tra i partecipanti, con conseguente illegittimità del provvedimento di affidamento; (b) il ripristino della legalità dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario cui l'Ente non può derogare; (c) il pregiudizio economico dell'affidatario è circoscritto alla mancata esecuzione delle prestazioni future, restando garantita la liquidazione di tutte le forniture già regolarmente eseguite;

DATO ATTO che l'interesse pubblico concreto ed attuale impone il ripristino della legittimità dell'azione amministrativa e della par condicio tra gli operatori economici partecipanti;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'annullamento in autotutela della Determinazione n. 51 del 21.04.2026 e degli atti conseguenti, al fine di procedere a nuova e corretta valutazione delle offerte già ritualmente pervenute, le quali rimangono acquisite agli atti dell'Ente e sono idonee a fondare un nuovo provvedimento di affidamento;

CONSIDERATO altresì che la fornitura di carburante di cui alla Determinazione n. 51 del 21.04.2026 è già stata parzialmente eseguita dall'operatore economico affidatario e che, pertanto, saranno liquidate e corrisposte le forniture regolarmente effettuate fino alla data odierna;

CONSIDERATO che, all'esito della nuova e corretta valutazione delle offerte già pervenute, l'Ente procederà all'adozione di un nuovo provvedimento di affidamento per il periodo residuo fino al 31.12.2026, garantendo in ogni caso la continuità del servizio essenziale di rifornimento degli automezzi comunali;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

- **Di annullare in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, la Determinazione n. 51 del 21.04.2026 avente ad oggetto "Affidamento fornitura carburante (benzina verde e gasolio) per gli automezzi comunali – annualità 2026" e conseguentemente tutti gli atti connessi e conseguenti alla suddetta determinazione;
- **Di dare atto** che la fornitura risulta già avviata e che saranno regolarmente liquidate le prestazioni effettuate fino alla data odierna dall'operatore economico affidatario;
- **Di demandare** ai competenti uffici l'avvio di una nuova procedura di affidamento della fornitura di carburante per il periodo residuo fino al 31.12.2026, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- **Di trasmettere** il presente atto agli operatori economici interessati;
- **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è l'Arch. Martina Romanelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono tel. 0776/ 67018 – int. 11.
- **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, oltre che all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

La presente determinazione :

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M. Romanelli

N. 301 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it come previsto dall'art.32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Biagio Saracinisco, li 08-06-2026

IL MESSO COMUNALE

(*Amedeo Buzzeo*)



